



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05100 DEI DEPUTATI ENRICO COSTA E CALDERONE (res. n. 485 del 26 maggio 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti hanno portato all'attenzione di questo Dicastero una delicata vicenda giudiziaria verificatasi nell'ambito di un processo celebrato dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, esprimendo perplessità rispetto alle ricadute penalistiche che risulta siano derivate dalle affermazioni contenute in una memoria con cui i difensori di un'imputata avrebbero inteso rilevare taluni vizi procedurali.

In chiusura hanno invocato, dunque, l'attivazione dei poteri ispettivi.

La questione prospettata tocca il tema dell'ampiezza delle prerogative proprie del difensore e dei limiti insiti nell'espletamento dell'attività difensiva.

Per far luce sulla vicenda, dunque, la competente articolazione ministeriale è stata prontamente incaricata di compiere gli opportuni accertamenti.

Dall'istruttoria è innanzitutto emerso che a seguito della ricostruzione dei fatti sostenuta dai detti difensori è stato aperto, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, un procedimento penale a modello 45, subito trasmesso per competenza funzionale ex art. 11 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Espletate le necessarie indagini, il magistrato assegnatario del fascicolo, sulla base degli atti, ha inizialmente ipotizzato la configurabilità a carico dei detti difensori del delitto di calunnia per aver, in concorso tra loro, incolpato falsamente il magistrato dell'Ufficio requirente anconetano, titolare di quel procedimento, e due consulenti tecniche del delitto di abuso d'ufficio (all'epoca dei fatti non ancora abrogato) e di rivelazione di segreto di ufficio.

Tuttavia, successivamente all'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., esaminate le memorie difensive depositate dagli indagati e valutate le argomentazioni ivi esposte, il medesimo pubblico ministero si è determinato per la richiesta di archiviazione; richiesta poi accolta dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento emesso il 25 luglio u.s.

A suffragio di tali determinazioni il pubblico ministero osservava, in particolare, che *“nelle memorie difensive depositate a seguito della notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., le difese hanno sostenuto che l'intenzione degli indagati era unicamente quella di sostenere la propria tesi circa l'esatta qualificazione giuridica della veste processuale da assegnare alle due predette consulenti anteriormente alla relativa deposizione testimoniale, facendo ricorso ad una tecnica argomentativa basata sul paradosso al fine di suffragare i propri assunti.*

Ciò detto, non serve rimarcare che l'episodio segnalato con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto merita di essere approfondita, dovendosi condividere la preoccupazione espressa dagli interroganti rispetto al fatto che le argomentazioni impiegate da un difensore per adempiere in modo efficace al mandato ricevuto ed avendo quale unico proposito quello, per l'appunto, di tutelare nel processo il proprio assistito, potessero dare luogo a strascichi giudiziari pregiudizievoli per lo stesso professionista.

E' essenziale ricordare, infatti, che la figura dell'avvocato riveste un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, quale garante dei diritti e delle libertà dei cittadini.

L'avvocato, per essendo un libero professionista, svolge una funzione pubblica, contribuendo alla realizzazione della giustizia e al rispetto della legalità.

In questo senso l'avvocatura, nel suo complesso, è parte integrante del sistema democratico.

Per queste ragioni, attesa la delicatezza della vicenda e fermo il noto limite dell'insindacabilità disciplinare sull'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove sancita dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 109/2006, ho dato mandato alle articolazioni ministeriali di svolgere gli opportuni accertamenti.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)